

REGOLAMENTO DEI “MARKET WARRANT AVIO S.P.A.”

1. DEFINIZIONI

1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato qui attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- “**Azioni**”: indica le azioni ordinarie della Società (come di seguito definita), prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul MTA (come di seguito definito), Segmento STAR a partire dal 10 aprile 2017.
- “**Azioni di Compendio**”: indica le massime numero 2.034.885 Azioni rivenienti dall’aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall’assemblea straordinaria della Società in data 17 giugno 2015 (come modificato in data 23 dicembre 2016), a servizio dell’esercizio dei “*Market Warrant Avio S.p.A.*”, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, aventi godimento pari a quello delle Azioni già in circolazione.
- “**Comunicazione di Accelerazione**”: indica la comunicazione tramite la quale la Società informa i portatori dei Warrant (come di seguito definiti) del fatto che il Prezzo Medio Mensile (come di seguito definito) è uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione (come di seguito definito).
- “**Giorno di Borsa Aperta**”: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A.
- “**MIV**”: indica il Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- “**MTA**”: indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- “**Periodo di Esercizio**”: indica ogni singolo mese di calendario all’interno del Periodo di Riferimento (come di seguito definito), fermo restando che il primo Periodo di Esercizio decorrerà dal terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo al 10 aprile 2017.
- “**Periodo di Riferimento**”: indica, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., il periodo compreso tra il terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo al 10 aprile 2017 e il Termine di Decadenza (come di seguito definito).
- “**Periodo di Sospensione**”: ha il significato attribuito all’articolo 3.12 del presente

Regolamento.

- “**Prezzo di Accelerazione**”: indica il prezzo di riferimento ai fini dell’avveramento dell’evento oggetto della Comunicazione di Accelerazione, pari a Euro 13 per Azione.
- “**Prezzo Medio Mensile**”: indica la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali Giornalieri (come di seguito definiti) rilevati nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.
- “**Prezzo di Sottoscrizione**”: indica il prezzo a cui i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio, così come determinato nell’articolo 3.2.
- “**Prezzo Strike**”: indica il prezzo di riferimento ai fini dell’esercitabilità dei Warrant ai sensi del presente Regolamento, pari a Euro 9,5 per Azione.
- “**Prezzo Ufficiale Giornaliero**”: indica il prezzo medio ponderato dell’intera quantità di Azioni negoziata sul MTA durante la seduta giornaliera.
- “**Rapporto di Esercizio**”: indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell’esercizio di ciascun Warrant.
- “**Società**”: indica Avio S.p.A., con sede legale in Roma, via Leonida Bissolati, n. 76, capitale sociale Euro 90.761.670,00, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e Partita IVA 09105940960.
- “**Termine di Decadenza**”: indica la prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 anni dal 10 aprile 2017; e (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.
- “**Warrant**”: indica i “*Market Warrant Avio S.p.A.*”, oggetto del presente regolamento, da assegnarsi in ragione di n. 2 Warrant ogni 4 Azioni in virtù della delibera assunta dall’assemblea della Società in data 17 giugno 2015 (come modificata in data 23 dicembre 2016), da emettersi in conformità a quanto previsto dal successivo art. 2.2, ammessi alle negoziazioni sul MTA, Segmento STAR a partire dal 10 aprile 2017.

2. CARATTERISTICHE DEI WARRANT

- 2.1 I Warrant sono stati assegnati gratuitamente in ragione di n. 2 Warrant ogni 4 Azioni e sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del 17 giugno 2015 e del 23 dicembre 2016. L'assemblea nelle predette riunioni ha deliberato, tra l'altro, un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, in via scindibile, per un ammontare di Euro 203.488,50 mediante emissione di massime n. 2.034.885 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
- 2.2 In particolare: (i) uno dei 2 Warrant è stato emesso ogni 4 Azioni sottoscritte nell'ambito collocamento istituzionale finalizzato all'ammissione a quotazione sul MIV della Società e ha iniziato a negoziare sul MIV separatamente dalle Azioni alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni; mentre (ii) il diritto a ricevere il secondo Warrant da assegnarsi ogni 4 Azioni è incorporato nelle Azioni stesse e circolerà con le medesime fino al 10 aprile 2017; a tale data il secondo Warrant sarà emesso e inizierà a negoziare separatamente dalle Azioni sul MTA, unitamente ai Warrant emessi ai sensi di cui al punto (i) che precede. I 2 Warrant assegnati ogni 4 Azioni saranno identificati dal medesimo codice ISIN e saranno del tutto fungibili, anche ai fini del presente Regolamento. A scopo di chiarezza, si precisa che l'assegnazione del secondo Warrant di cui sub (ii) non sarà ad alcun fine considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo art. 6.
- 2.3 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli S.p.A.

3. TERMINI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Condizione di esercitabilità dei Warrant e determinazione del Rapporto di Esercizio

- 3.1 Durante il Periodo di Riferimento, i portatori dei Warrant potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, richiedendo di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni di Compendio, a condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Esercizio sia maggiore del Prezzo Strike.
- 3.2 Il Prezzo di Sottoscrizione sarà uguale alla parità contabile di emissione determinata dall'assemblea della Società del 17 giugno 2015 2015, pari a Euro 0,10 per ciascuna Azione di Compendio.
- 3.3 A fronte dell'esercizio dei Warrant, ai portatori dei Warrant saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}$$

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione

- 3.4 Qualora il Prezzo Medio Mensile sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, nella formula indicata al precedente articolo 3.3, il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal Prezzo di Accelerazione.

Modalità di esercizio dei Warrant

- 3.5 Durante il Periodo di Riferimento, in ciascun Periodo di Esercizio i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, a fronte dell'assegnazione di un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato con riferimento al Prezzo Medio Mensile rilevato nel Periodo di Esercizio precedente e comunicato dalla Società ai sensi dei seguenti articoli 3.5 e 3.6.
- 3.6 Il primo Rapporto di Esercizio sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3.3, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato nel primo mese di calendario successivo al 10 aprile 2017 e sarà comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo al 10 aprile 2017.
- 3.7 Ciascun Rapporto di Esercizio successivo al primo sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3.3, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento al Periodo di Esercizio precedente e sarà comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Esercizio di riferimento.
- 3.8 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio. Le relative Azioni di Compendio dovranno essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo Giorno di Borsa Aperta del Periodo di Esercizio successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio.
- 3.9 Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente della Società che sarà indicato nelle comunicazioni che la Società invierà ai sensi degli articoli 3.6 e 3.7.
- 3.10 In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.

- 3.11 All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America.
- 3.12 Il Periodo di Esercizio sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "**Periodo di Sospensione**").

4. ACCELERAZIONE DELL'ESERCIZIO

- 4.1 Qualora il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento ad un Periodo di Esercizio sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, la Società pubblicherà la Comunicazione di Accelerazione e il Rapporto di Esercizio determinato ai sensi del precedente articolo 3.4 senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del medesimo Periodo di Esercizio.
- 4.2 A seguito della pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario, con le modalità di cui al precedente articolo 3, a pena di estinzione dei Warrant, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.
- 4.3 Qualora la Comunicazione di Accelerazione sia pubblicata durante un Periodo di Sospensione, il Termine di Decadenza di cui al precedente articolo 4.2 decorrerà a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

5. TERMINE DI DECADENZA E ESTINZIONE DEI WARRANT

- 5.1 I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Riferimento - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

6. RETTIFICHE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

- 6.1 Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:
- 1) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con *warrant*, il Prezzo Strike sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a $(P_{cum} - P_{ex})$ nel quale: “*P_{cum}*” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sul MTA in cui le Azioni sono negoziate “*cum diritto*” e “*P_{ex}*” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sul MTA in cui le Azioni sono negoziate “*ex diritto*”. Il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente incrementato;
 - 2) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5, 6 e 8 del Codice Civile, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
 - 3) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo Strike sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio conseguentemente incrementato;
 - 4) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Società), il Prezzo Strike sarà aumentato e il Rapporto di Esercizio conseguentemente diminuito;
 - 5) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
 - 6) operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia, rispettivamente, la società incorporante o beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione;
- 6.2 Qualora il Prezzo Strike sia modificato in applicazione del presente articolo, il Prezzo di Accelerazione dovrà essere conseguentemente rettificato mediante applicazione di analoghi criteri.
- 6.3 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel precedente articolo 6.1, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente articolo 6.1) possa produrre effetti rilevanti sui termini e sulle condizioni di esercizio dei Warrant, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie od opportune

per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Accelerazione.

7. COMUNICAZIONI

7.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant previste dal presente Regolamento mediante pubblicazione sul sito internet della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.

8. VARIE

8.1 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previste nel presente Regolamento.

8.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 6.3, l'organo amministrativo della Società potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 7.

8.3 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

8.4 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.